



COMUNICATO UFFICIALE N.105

105/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 14 Settembre 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;
Avv.Carlo GRECO; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO;
Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni BONGERMINO/U.S.AGROPOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/05/2017 il sig.Giovanni BONGERMINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.500.00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento LND.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione accordi economici presso la L.N.D. condanna la Società U.S.AGROPOLI al pagamento in favore del sig.Giovanni BONGERMINO della somma di €.2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio DE GENNARO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 9.06.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Antonio DE GENNARO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €850,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Antonio DE GENNARO, della somma di €850,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano RICCIO/SSC D.FRATTESE S.r.l.

Con reclamo datato 15.06.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSC D.FRATTESE S.r.l.il sig. Stefano RICCIO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €8.150,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSC D.FRATTESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Stefano RICCIO della somma di €8.150,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Michele PAZIENZA/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

La Con reclamo datato 26.06.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Michele PAZIENZA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €18.758,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Michele PAZIENZA della somma di €18.758,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Vincent De Paul AUDIOMANI KOUADIO/U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 6/06/2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. il sig. Vincent De Paul Audiomani KOUADIO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €4.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Vincent De Paul Audiomani KOUADIO della somma di €.4.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Ludovico PALUMBO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 11.05.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig.Ludovico PALUMBO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.240,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Ludovico PALUMBO della somma di €3.240,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Marco EBERLE/A.S.GIORGIONE CALCIO 2000

Con reclamo datato 21.04.2017, il sig.Marco EBERLE, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società A.S.GIORGIONE CALCIO 2000,un accordo economico prevedente un importo lordo di €.5.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.GIORGIONE CALCIO 2000,al pagamento in favore del sig. Marco EBERLE della somma di €.1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto. I termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe BOZZI/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 30.06.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig.Giuseppe BOZZI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Si rileva che in sede di udienza, il legale del calciatore ha presentato una dichiarazione di rinuncia per avvenuta conciliazione al ricorso, a firma del ricorrente, corredata di copia del documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Simone SALTARIN/A.S.D..ISERNIA F.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/12/2016 il sig.Simone SALTARIN, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C., un accordo

economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €2.000,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 11 Settembre 2017, la Società, ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata di copia del documento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo MARAGLINO/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 24.03.2017, il sig. Angelo MARAGLINO, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di €7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Precisando di aver percepito rate per €5.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Angelo MARAGLINO della somma di €2.500,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale I termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TROIA/S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l.

Con reclamo datato 11.04.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' CASTELLO S.r.l. il sig. Francesco TROIA, chiedeva la condanna della società interessata al pagamento della somma di €2.250,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI CASTELLO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Francesco TROIA della somma di € 2.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Cristian LAZZARINI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 13/10/2016 il sig.Cristian LAZZARINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l.un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €4.500,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non sono stati allegati la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, contenente il ricorso e l'attestazione del versamento tassa reclamo di €100,00 in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Cristian LAZZARINI nei confronti della Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio DE LUCA/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 27.06.2017, il sig.Fabrizio DE LUCA, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di €7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €4.050,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.450,00

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Fabrizio DE LUCA della somma di €3.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo CINQUE/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 27.06.2017, il sig. Lorenzo CINQUE, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di €20.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €14.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Lorenzo CINQUE della somma di €6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Carlos CASSIANO BODINI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 13/10/2016 il sig.Carlos CASSIANO BODINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €7.000,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non sono stati allegati la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, contenente il ricorso e l'attestazione del versamento della tassa reclamo di €100,00 in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Carlos CASSIANO BODINI nei confronti della Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro VOLTASIO/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/05/2017 il sig.Pietro VOLTASIO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL CITTA' CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.643,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €6.257,20, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 4 Settembre 2017, il legale del calciatore, ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo BARZAGHI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 15/11/2016 il sig.Riccardo BARZAGHI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €2.100,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non sono stati allegati la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, contenente il ricorso e l'attestazione del

versamento taxa reclamo di €100,00 in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Riccardo BARZAGHI nei confronti della Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

18) RICORSO DELLA CALCIATRICE Desirè MARCONI/ASD AGSM VERONA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/05/2017 la sig.na Desirè MARCONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €1.200,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.800,00.

La Società in data 21/06/2017 presentava le proprie memorie difensive ma prive di qualsiasi documentazione probatoria a giustificazione di quanto affermato nelle stesse.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Desirè MARCONI, della somma di €2.800,00.

Dispone la restituzione della taxa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Ciro MANZI/A.P.TURRIS CALCIO A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/06/2017 il sig. Ciro MANZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €1.500,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 12 Settembre 2017, il legale del calciatore, ha fatto pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia per intervenuta transazione della vertenza a firma del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

20)RICORSO DEL CALCIATORE Carlos Clay FRANCA/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 13/10/2016 il sig.Carlos Clay FRANCA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €7.740,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non sono stati allegati la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, contenente il ricorso e l'attestazione del versamento tassa reclamo di €100,00 in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Carlos Clay FRANCA nei confronti della Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

22)RICORSO DEL CALCIATORE Jaime Leon MERITO/A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/03/2017 il sig.Jaime Leon MERITO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Jaime Leon MERITO della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DELLA CALCIATRICE Sandra NAVARRO ROVIRA/A.S.D.OLIMPUS ROMA (Già A.S.D.OLIMPUS OLGATA 20.12)

Con reclamo datato 12.05.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGATA) la sig.ra Sandra ROVIRA NAVARRO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.050,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGATA 20.12), al pagamento in favore della sig.ra Sandra ROVIRA NAVARRO della somma di €1.050,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 4 Ottobre 2017

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilìa)